

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 310

48° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

8 dicembre 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2005/C 310/01	Notifica dell'Islanda relativa alla reciprocità dei visti	1
2005/C 310/02	Notifica del Regno di Norvegia relativa alla reciprocità dei visti	2
	Commissione	
2005/C 310/03	Tassi di cambio dell'euro	3
2005/C 310/04	Controvalori delle soglie di cui alle direttive sugli appalti pubblici applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2006	4
2005/C 310/05	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	7
2005/C 310/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4036 — TPG IV/Apax/Q-Telecommunications) ⁽¹⁾	8
2005/C 310/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4060 — Endesa Europa/Zedo) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
2005/C 310/08	Comunicazione della Commissione relativa alla proroga della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽¹⁾	10
2005/C 310/09	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	11
2005/C 310/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3983 — Polestar/Prisa/Ibersuizas/Iberian Capital/Dedalo) ⁽¹⁾	16

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2005/C 310/11

Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, parte I, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre misure adeguate in relazione alla garanzia di Stato concessa a favore della Liechtensteinische Landesbank. La proposta è stata accettata dal Principato del Liechtenstein 17



I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO**Notifica dell'Islanda relativa alla reciprocità dei visti ⁽¹⁾**

(2005/C 310/01)

In riferimento alla mia nota in data odierna, in cui La informavo che l'Islanda accetta il contenuto del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 per quanto riguarda il meccanismo di reciprocità, a seguito della Sua notifica all'Islanda dell'adozione di tale atto da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 bis dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen,

Voglia gradire la seguente notifica da parte dell'Islanda.

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, mi prego di informarLa che i cittadini della Repubblica d'Islanda sono soggetti all'obbligo del visto nei seguenti paesi terzi inclusi nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001:

- Australia
- Brunei Darussalam
- Nicaragua
- Panama
- Paraguay

⁽¹⁾ La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

Notifica del Regno di Norvegia relativa alla reciprocità dei visti ⁽¹⁾

(2005/C 310/02)

In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, mi pregio di informarLa che a decorrere da oggi i cittadini del Regno di Norvegia sono soggetti all'obbligo del visto nei seguenti paesi terzi inclusi nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001:

- Australia
- Brunei (obbligo di visto per soggiorni superiori a 14 giorni);
- Panama (visto rilasciato gratuitamente all'arrivo).

⁽¹⁾ La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

7 dicembre 2005

(2005/C 310/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1710	SIT	tolar sloveni	239,51
JPY	yen giapponesi	141,68	SKK	corone slovacche	37,820
DKK	corone danesi	7,4493	TRY	lire turche	1,5898
GBP	sterline inglesi	0,67690	AUD	dollari australiani	1,5686
SEK	corone svedesi	9,3949	CAD	dollari canadesi	1,3626
CHF	franchi svizzeri	1,5401	HKD	dollari di Hong Kong	9,0806
ISK	corone islandesi	76,04	NZD	dollari neozelandesi	1,6585
NOK	corone norvegesi	7,9260	SGD	dollari di Singapore	1,9757
BGN	lev bulgari	1,9556	KRW	won sudcoreani	1 211,52
CYP	sterline cipriote	0,5733	ZAR	rand sudafricani	7,3918
CZK	corone ceche	28,986	CNY	renminbi Yuan cinese	9,4583
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3750
HUF	fiorini ungheresi	253,45	IDR	rupia indonesiana	11 516,79
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,426
LVL	lats lettoni	0,6971	PHP	peso filippino	63,222
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	33,9380
PLN	zloty polacchi	3,8384	THB	baht thailandese	48,384
RON	leu rumeni	3,6536			

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Controvalori delle soglie di cui alle direttive sugli appalti pubblici applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2006

(2005/C 310/04)

I controvalori delle soglie applicabili dal 1° gennaio 2006 per gli appalti pubblici di forniture conformemente alla direttiva 93/36/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e all'Accordo sugli appalti pubblici (nel seguito denominato AAP), quale stipulato dal Consiglio a nome della Comunità (decisione 94/800/CE ⁽²⁾ del 22 dicembre 1994), sono i seguenti:

EUR Euro	200 000	750 000	137 234	211 129
SDR Diritti speciali di prelievo	—	—	130 000	200 000
CYP Lira sterlina cipriota	116 225	435 844	79 750	122 693
CZK Corona ceca	6 263 288	23 487 331	4 297 677	6 611 811
DKK Corona danese	1 488 344	5 581 290	1 021 256	1 571 163
EEK Corona estone	3 129 320	11 734 950	2 147 244	3 303 452
GBP Sterlina	136 844	513 166	93 898	144 459
HUF Fiorino ungherese	50 252 516	188 446 933	34 481 741	53 048 832
LTL Litas lituano	690 563	2 589 612	473 843	728 990
LVL Lats lettone	134 553	504 572	92 326	142 040
MTL Lira maltese	85 748	321 554	58 837	90 519
PLN Nuovo Sloti polacco	877 404	3 290 265	602 048	926 227
SEK Corona svedese	1 826 820	6 850 575	1 253 508	1 928 474
SIT Tolar sloveno	47 745 432	179 045 370	32 761 457	50 402 241
SKK Corona slovacca	7 955 203	29 832 010	5 458 617	8 397 872

I controvalori delle soglie applicabili dal 1° gennaio 2006 per gli appalti pubblici di lavori conformemente alla direttiva 93/37/CEE ⁽³⁾ e all'AAP, quale stipulato dal Consiglio a nome della Comunità (decisione 94/800/CE), sono i seguenti:

EUR Euro	1 000 000	5 000 000	5 278 227
SDR Diritti speciali di prelievo	—		5 000 000
CYP Lira sterlina cipriota	581 126	2 905 628	3 067 313
CZK Corona ceca	31 316 442	156 582 209	165 295 275
DKK Corona danese	7 441 721	37 208 603	39 279 087
EEK Corona estone	15 646 600	78 233 000	82 586 300
GBP Sterlina	684 221	3 421 105	3 611 474
HUF Fiorino ungherese	251 262 578	1 256 312 888	1 326 220 810

⁽¹⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

LTL Litas lituano	3 452 816	17 264 078	18 224 744
LVL Lats lettone	672 763	3 363 816	3 550 996
MTL Lira maltese	428 739	2 143 694	2 262 980
PLN Nuovo Sloti polacco	4 387 020	21 935 101	23 155 686
SEK Corona svedese	9 134 099	45 670 497	48 211 846
SIT Tolar sloveno	238 727 159	1 193 635 797	1 260 056 034
SKK Corona slovacca	39 776 014	198 880 068	209 946 811

I controvalori delle soglie applicabili dal 1° gennaio 2006 per gli appalti pubblici di servizi conformemente alla direttiva 92/50/CEE ⁽¹⁾ e all'AAP, quale stipulato dal Consiglio a nome della Comunità (decisione 94/800/CE), sono i seguenti

EUR Euro	80 000	750 000	200 000	137 234	211 129
SDR Diritti speciali di prelievo	—	—	—	130 000	200 000
CYP Lira sterlina cipriota	46 490	435 844	116 225	79 750	122 693
CZK Corona ceca	2 505 315	23 487 331	6 263 288	4 297 677	6 611 811
DKK Corona danese	595 338	5 581 290	1 488 344	1 021 256	1 571 163
EEK Corona estone	1 251 728	11 734 950	3 129 320	2 147 244	3 303 452
GBP Sterlina	54 738	513 166	136 844	93 898	144 459
HUF Fiorino ungherese	20 101 006	188 446 933	50 252 516	34 481 741	53 048 832
LTL Litas lituano	276 225	2 589 612	690 563	473 843	728 990
LVL Lats lettone	53 821	504 572	134 553	92 326	142 040
MTL Lira maltese	34 299	321 554	85 748	58 837	90 519
PLN Nuovo Sloti polacco	350 962	3 290 265	877 404	602 048	926 227
SEK Corona svedese	730 728	6 850 575	1 826 820	1 253 508	1 928 474
SIT Tolar sloveno	19 098 173	179 045 370	47 745 432	32 761 457	50 402 241
SKK Corona slovacca	3 182 081	29 832 010	7 955 203	5 458 617	8 397 872

I controvalori delle soglie applicabili dal 1° gennaio 2006 per gli appalti di forniture, di servizi e di lavori conformemente alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e all'AAP, quale stipulato dal Consiglio a nome della Comunità (decisione 94/800/CE), sono i seguenti:

EUR Euro	400 000	600 000	750 000	1 000 000	5 000 000
SDR Diritti speciali di prelievo	—	—	—	—	
CYP Lira sterlina cipriota	232 450	348 675	435 844	581 126	2 905 628
CZK Corona ceca	12 526 577	18 789 865	23 487 331	31 316 442	156 582 209
DKK Corona danese	2 976 688	4 465 032	5 581 290	7 441 721	37 208 603
EEK Corona estone	6 258 640	9 387 960	11 734 950	15 646 600	78 233 000
GBP Sterlina	273 688	410 533	513 166	684 221	3 421 105

⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.

HUF Fiorino ungherese	100 505 031	150 757 547	188 446 933	251 262 578	1 256 312 888
LTL Litas lituano	1 381 126	2 071 689	2 589 612	3 452 816	17 264 078
LVL Lats lettone	269 105	403 658	504 572	672 763	3 363 816
MTL Lira maltese	171 496	257 243	321 554	428 739	2 143 694
PLN Nuovo Sloti polacco	1 754 808	2 632 212	3 290 265	4 387 020	21 935 101
SEK Corona svedese	3 653 640	5 480 460	6 850 575	9 134 099	45 670 497
SIT Tolar sloveno	95 490 864	143 236 296	179 045 370	238 727 159	1 193 635 797
SKK Corona slovacca	15 910 405	23 865 608	29 832 010	39 776 014	198 880 068
<hr/>					
EUR Euro			422 258	5 278 227	
SDR Diritti speciali di prelievo			400 000	5 000 000	
CYP Lira sterlina cipriota			245 385	3 067 313	
CZK Corona ceca			13 223 622	165 295 275	
DKK Corona danese			3 142 327	39 279 087	
EEK Corona estone			6 606 904	82 586 300	
GBP Sterlina			288 918	3 611 474	
HUF Scellino ungherese			106 097 665	1 326 220 810	
LTL Corona Litas lituano			1 457 979	18 224 744	
LVL Lats lettone			284 080	3 550 996	
MTL Lira maltese			181 038	2 262 980	
PLN Nuovo Sloti polacco			1 852 455	23 155 686	
SEK Corona svedese			3 856 948	48 211 846	
SIT Tolar sloveno			100 804 483	1 260 056 034	
SKK Corona slovacca			16 795 745	209 946 811	

Il controvalore delle soglie in monete nazionali resterà invariato nel corso del periodo di riferimento.

Publicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2005/C 310/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

GRECIA

Licenze d'esercizio ritirate

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
GEE BEE AIR	Vouliagmenis Street 602 ^A GR-16452 Argyroupolis	passengeri, posta, merci	21.11.2005

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 31.8.2005.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4036 — TPG IV/Apax/Q-Telecommunications)

(2005/C 310/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 1/12/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese TPG Advisors IV Inc. («TPG IV», USA) e Apax Partners Holdings Ltd («Apax», Regno Unito) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Q-Telecommunications S.A. («Q-Telecommunications», Grecia) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per TPG IV: fondo d'investimento in imprese non quotate,
- per Apax: fondo d'investimento pan-europeo,
- per Q-Telecommunications: servizi al pubblico di telefonia mobile in Grecia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4036 — TPG IV/Apax/Q-Telecommunications, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4060 — Endesa Europa/Zedo)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 310/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 30/11/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Endesa Europa S.L., appartenente al gruppo Endesa S.A. («Endesa», Spagna), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna in Nowe Czarnowo S.A. («Zedo», Polonia) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Endesa: operatore elettrico attivo anche nel settore gas, principalmente in Spagna. Attivo anche (nel settore elettrico) in Portogallo, Francia, Italia e Germania e in misura minore in Olanda e Polonia. Attivo anche in Sudafrica e Africa del nord,
- per Zedo: società statale attiva nel settore elettrico e nel settore riscaldamento urbano («district heating») in Polonia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4060 — Endesa Europa/Zedo, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Comunicazione della Commissione relativa alla proroga della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo

(2005/C 310/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽¹⁾ scade il 31 dicembre 2005 ⁽²⁾.

Il 7 giugno 2005, la Commissione ha adottato un piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato ⁽³⁾ in cui ha deciso di «valutare se estendere il campo di applicazione del programma quadro a tipologie di aiuti a favore di determinate attività innovative non ancora contemplate negli orientamenti o nei regolamenti in vigore, creando così un quadro degli aiuti alle attività di R&S e all'innovazione» ⁽⁴⁾.

La Commissione ha adottato, il 21 settembre 2005, una «comunicazione sull'innovazione», un documento di consultazione che invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni entro il 21 novembre 2005, le quali saranno accuratamente valutate dalla Commissione. Ne consegue che non sarà possibile realizzare un quadro comune degli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo prima della fine del 2005.

La Commissione ha pertanto deciso di applicare la disciplina esistente per gli aiuti alla ricerca e sviluppo fino all'entrata in vigore di tale documento, al più tardi fino al 31 dicembre 2006.

La Commissione desidera chiarire che, oltre alla consultazione sulla summenzionata «comunicazione sull'innovazione», tutte le parti interessate avranno anche l'opportunità di presentare eventuali osservazioni sulla revisione delle norme in materia di R&S.

⁽¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5, nella versione modificata dalla comunicazione della Commissione che modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 111 dell'8.5.2002, pag. 3.

⁽³⁾ COM/2005/107/definitivo.

⁽⁴⁾ Punto 28 del piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2005/C 310/09)

Data di adozione della decisione: 17.10.2005

Stato membro: Regno Unito (Inghilterra e Irlanda del Nord)

Numero dell'aiuto: NN 48/2005 (ex N191/2005)

Titolo: Regime a favore dell'agricoltura biologica

Notifica di modifica dell'aiuto n. N 628/1999

Obiettivo: Prestazione di assistenza tecnica sotto forma di pagamenti forfettari destinati a coprire parte delle spese per consulenti professionali

Fondamento giuridico: Regulation 8 of the Organic Farming (England Rural Development Programme) Regulations 2001 and Regulation 8 of the Organic Farming (England Rural Development Programme) Regulations 2003, which have replaced Regulations 2001. Enforcement of the conditions of the aid is provided by the above-referred Regulations, as read jointly with Regulations 4 and 6 of the England Rural Development Programme Enforcement Regulations 2000

Stanziamento:

— Annuale: 820 000 GBP (circa 1 211 000 EUR)

— Totale: 988 000 GBP (circa 1 459 000 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 % dei costi ammissibili

Durata: Febbraio 2005 — febbraio 2007

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 17.10.2005

Stato membro: Regno Unito (Scozia)

Numero dell'aiuto: N 439/2005

Titolo: Proroga dello «Scottish Farm Business Advice and Skills Service» (servizio di consulenza e prestazione di competenze per le imprese agricole scozzesi)

Obiettivo: Proroga triennale di un regime di aiuti già approvato, denominato «Scottish Farm Business Advice and Skills Service» (regime di aiuti di Stato N 363/2003)

Fondamento giuridico: Il regime non ha una base legislativa

Stanziamento: Aumento del bilancio: 7,5 milioni di GBP (11 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 % delle spese

Durata: Proroga dal luglio 2006 all'agosto 2008

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 14.10.2005

Stato membro: Italia (Marche)

Numero dell'aiuto: N 440/05

Titolo: Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (eccesso di neve nelle province di Pesaro, Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, eccesso di neve, piogge persistenti e brinate nella provincia di Ancona, nel periodo dal 23 gennaio al 4 marzo 2005)

Obiettivo: Compensazione dei danni alle strutture agricole derivanti da avversità atmosferiche (eccesso di neve nelle province di Pesaro, Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, eccesso di neve, piogge persistenti e brinate nella provincia di Ancona, nel periodo dal 23 gennaio al 4 marzo 2005)

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»

Stanziamento: L'importo dell'aiuto sarà finanziato mediante lo stanziamento concesso per il regime approvato (NN 54/A/04) sulla base di una richiesta di intervento delle autorità regionali relativa ad un importo di 173 220 491 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Provvedimento di applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 4.10.2005

Stato membro: Italia (Abruzzo)

Numero dell'aiuto: N 442/2004

Titolo: Interventi nelle zone agricole danneggiate (grandinata dell'11 e 12 luglio 2004, in provincia di Chieti)

Obiettivo: Compensazione dei danni alla produzione agricola causati da avversità atmosferiche

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004

Stanziamento: L'aiuto sarà versato alla Regione dalle autorità centrali, mediante lo stanziamento approvato nell'ambito del fascicolo NN 54/A/04, il cui importo sarà determinato dal Ministero delle politiche agricole sulla base di una domanda di intervento relativa ad un importo di 10 688 750 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 80 % dei danni

Durata: Provvedimento di applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 13.10.2005

Stato membro: Grecia

Numero dell'aiuto: N 456/05

Titolo: Seguito del programma di aiuti FROST

Obiettivo: Compensazione delle perdite causate da avversità atmosferiche

Fondamento giuridico: Πρόγραμμα ενισχύσεων FROST (Φυτικό Κεφάλαιο, Φυτική Παραγωγή) — σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης

Stanziamiento: 280 000 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Dal 50 al 100 %

Durata: 5 anni al massimo

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 12.8.2005

Stato membro: Italia (Emilia Romagna)

Numero dell'aiuto: N 489/2004

Titolo: Interventi nelle zone agricole danneggiate (grandinate aprile-maggio 2004, province di Bologna e Ferrara)

Obiettivo: Compensazione dei danni alla produzione agricola e alle strutture agricole causati da avverse condizioni atmosferiche (grandinate che hanno colpito la provincia di Bologna il 24.4.2004 e la provincia di Ferrara il 1°5.2004)

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004

Stanziamiento: 28 646 560 EUR da finanziare mediante lo stanziamento approvato nell'ambito del fascicolo NN 54/A/04

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 % dei danni

Durata: Provvedimento di applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 27.9.2005

Stato membro: Italia (Lombardia)

Numero dell'aiuto: N 514/2004

Titolo: Interventi nelle zone agricole danneggiate (grandine e forti venti del 20 giugno 2004, provincia di Mantova)

Obiettivo: Indennizzo dei danni alla produzione agricola provocati da condizioni meteorologiche sfavorevoli

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004

Stanziamiento: Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 % dei danni subiti

Durata: Provvedimento di applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 21.9.2005

Stato membro: Repubblica di Lettonia

Numero dell'aiuto: N 566/2004

Titolo: Aiuto per il miglioramento dei terreni agricoli

Obiettivo: contributo pubblico per il finanziamento della ricerca agrochimica sui suoli

Fondamento giuridico:

- Lauksaimniecības un lauku attīstības likums, 2004. gada 23. aprīlis;
- Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 12. decembra noteikumi Nr. 351 «Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem»;
- Noteikumu projekts Nr. 1 «Lauksaimniecības zemes uzlabošana»

Stanziamiento:

- Annuo: 200 000 LVL (circa 288 000 EUR)
- Totale: 1 200 000 LVL (circa 1 728 500 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto:: fino al 50 % dei costi ammissibili

Durata: 2005-2010

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 29.9.2005

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: NN 17/2004 e 6/2004 (ex N 362/03 e N 361/03)

Titolo: Programma a lungo termine per l'esecuzione di test BSE sui bovini macellati di età superiore a 30 mesi, destinati al consumo umano e sui capi di bestiame malati o feriti di età compresa fra 24 e 30 mesi, macellati per il consumo umano; misura provvisoria nell'ambito del programma di assicurazione della qualità delle carni bovine («Beef Assurance Scheme») relativa all'esecuzione di test BSE sui bovini di età compresa fra 30 e 42 mesi e sui capi di bestiame malati o feriti, di età compresa fra 24 e 30 mesi, macellati per il consumo umano

Obiettivo: Monitorare la diffusione e l'andamento epidemiologico della BSE fra i bovini del Regno Unito destinati al consumo umano, sottoponendo al test tutti gli animali di età superiore a 30 mesi, destinati al consumo umano e quelli malati o feriti di età compresa fra 24 e 30 mesi, macellati per il consumo umano. Fino alla soppressione della regola relativa agli animali di età superiore a trenta mesi, una misura provvisoria prevede la realizzazione di test sugli animali di età superiore a 30 mesi e destinati al consumo umano che provengono da allevamenti approvati nell'ambito del programma di assicurazione della qualità delle carni bovine («Beef Assurance Scheme») e sui capi di bestiame malati o feriti di età compresa fra 24 e 30 mesi, macellati per il consumo umano

Fondamento giuridico:

Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies as amended

National implementing provisions of Regulation (EC) No 999/2001:

- The TSE (England) Regulations 2002 (SI 2002/843)
- The TSE (England) (Amendment) Regulations 2002 (SI 2002/1353)
- The TSE (England) (Amendment) (No 2) Regulations 2002 (SI 2002/2860)
- The TSE (Wales) Regulations 2002 (SI 2002/1416)
- The TSE (Scotland) Regulations 2002 (SI 2002/255)
- The Transmissible Spongiform Encephalopathy Regulations (Northern Ireland) 2002 (SR 2002/225)

Stanziamiento: Test BSE sui bovini di età superiore a 30 mesi macellati per il consumo umano e sui capi malati o feriti di età compresa fra 24 e 30 mesi, macellati per il consumo umano:

	Gran Bretagna	Irlanda del Nord
2003/2004	2,503 milioni di GBP (3,576 Mio EUR)	0,366 milioni di GBP (0,523 Mio EUR)
2004/2005	11,016 milioni di GBP (15,737 Mio EUR)	1,426 milioni di GBP (2,037 Mio EUR)
2005/2006	18,029 milioni di GBP (25,755 Mio EUR)	2,616 milioni di GBP (3,737 Mio EUR)
2006/2007	20,034 milioni di GBP (28,620 Mio EUR)	2,970 milioni di GBP (4,243 Mio EUR)
2007/2008	20,034 milioni di GBP (28,620 Mio EUR)	2,970 milioni di GBP (4,243 Mio EUR)

Per la formazione degli operatori dei macelli: 132 000 GBP/188 571 EUR in Gran Bretagna e 1 000 GBP/1 428 EUR in Irlanda del Nord.

Intensità od importo dell'aiuto: 100 %

Durata: Sino al mese di dicembre 2008

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3983 — Polestar/Prisa/Ibersuizas/Iberian Capital/Dedalo)

(2005/C 310/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 30/11/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3983. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, parte I, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre misure adeguate in relazione alla garanzia di Stato concessa a favore della Liechtensteinische Landesbank. La proposta è stata accettata dal Principato del Liechtenstein

(2005/C 310/11)

Titolo	Garanzia di Stato a favore della Liechtensteinische Landesbank — decisione di proporre misure adeguate al Principato del Liechtenstein
Stato EFTA	Liechtenstein
Data di adozione della decisione	15 luglio 2005
Approvazione delle misure adeguate da parte dello Stato EFTA	29 luglio 2005
Aiuto n.	Caso 48084
Obiettivo	Garanzia di Stato sui depositi a risparmio e titoli a medio termine della Liechtensteinische Landesbank
Base giuridica	Articolo 5 della legge relativa alla Liechtensteinische Landesbank (<i>Gesetz über die Liechtensteinische Landesbank, LLBG</i>)
Durata	15 anni a partire dal 1° agosto 2005
Decisione	<p>La garanzia statale costituisce un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo b, parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte</p> <p>La proposta modificata di misure adeguate comprende le seguenti disposizioni:</p> <p>Le autorità del Liechtenstein adotteranno, senza indugio, qualsiasi misura di carattere legislativo o amministrativo o altri provvedimenti necessari per eliminare tutti gli aiuti incompatibili derivanti dall'articolo 5 della legge relativa alla Liechtensteinische Landesbank. Qualsiasi aiuto di questo tipo deve essere abolito a partire dal 1° agosto 2005.</p> <p>La garanzia di Stato verrà concessa esclusivamente a favore dei depositi a risparmio e dei titoli a medio termine della Liechtensteinische Landesbank, il cui importo annuale medio (basato su valori trimestrali) dovrà essere calcolato entro il 1° giugno di ogni anno per l'anno precedente. Verrà versato un premio adeguato, secondo quanto stabilito in uno studio specializzato presentato all'Autorità di vigilanza e menzionato nella decisione, in relazione all'importo garantito dei depositi a risparmio e dei titoli a medio termine, calcolato nel modo sopraindicato.</p> <p>La garanzia statale sarà limitata ad un periodo di 15 anni, calcolato a partire dal 1° agosto 2005.</p> <p>Per l'anno 2005 il premio sarà pagato pro rata.</p> <p>Il 1° giugno di ogni anno le autorità del Liechtenstein presenteranno all'Autorità di vigilanza una relazione annuale della Liechtensteinische Landesbank relativa all'anno precedente e la informeranno sull'importo medio dei depositi a risparmio e dei titoli a medio termine dell'anno precedente (ivi compresa la documentazione relativa alla media basata su valori trimestrali) e sul premio calcolato sulla base di questo importo. Le autorità del Liechtenstein dovranno inoltre fornire all'Autorità di vigilanza le prove che il premio sia stato versato.</p>

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://www.efasurv.int/fieldsOfWork/fieldStateAid/stateAidRegistry/>
